



# REGOLAMENTO COMUNALE FIDA PASCOLO

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 20.042015

- Art. 1 - Definizione del territorio soggetto a pascolo
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 – Lotti dei terreni Comunali per uso pascolo
- Art. 4 - Concessioni di pascolo
- Art. 5 - Requisiti soggettivi e criteri di priorità per la concessione in fida pascolo
- Art. 6 – Canone di fida
- Art. 7 – Obblighi
- Art. 8 – Divieti
- Art. 9 – Sanzioni
- Art. 10 – Controlli
- Art. 11 - Disposizioni finali
- Art. 12 – Normativa di riferimento
- Art. 13 - Entrata in vigore

## Art. 1

### Definizione del territorio soggetto a pascolo

- 1) Con il presente Regolamento, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria, viene disciplinato l'uso del pascolo sui terreni appartenenti al Comune di Fiano Romano per uso pascolo, a favore della popolazione del Comune stesso nel rispetto:
  - della tutela ambientale e del paesaggio
  - della tutela e del recupero della biodiversità agraria
  - del recupero delle lavorazioni e dei prodotti agroalimentari tradizionali
- 2) La fruizione delle risorse pascolive delle terre del demanio comunale, **secondo i criteri recati dal presente Regolamento**, risponde ai prioritari interessi pubblicistici di preservazione degli habitat da fenomeni di frammentazione, di degrado o retrogradazione a bosco; in subordine all'esigenza di adeguare gli attuali strumenti di gestione del legittimo diritto delle popolazioni locali alla normativa vigente in materia

## Art. 2 Definizioni

- 1) **Pascolo**, impiegato quale sinonimo di risorsa pascoliva, è quella porzione di territorio con formazioni vegetali a copertura erbacea, o variamente stratificata con cespugli e alberi, in grado di fornire, permanentemente o temporaneamente, una fonte alimentare a prevalente utilizzazione diretta da parte degli animali e contemporaneamente anche rifugio e protezione.
- 2) **UBA**, acronimo di “Unità di Bestiame Adulto”, unità di misura standard, in uso nella U.E. per definire il rapporto di equivalenza tra animali di diversa specie ed età, per il cui calcolo si fa riferimento a coefficienti di conversione che per varie categorie funzionali vengono di seguito riportati:

<b>Coefficienti di conversione in UBA per specie ed età</b>		
<b>BOVINI E BUFALINI</b>		
a	Bovino adulto (oltre 2 anni di età)	<b>1 UBA</b>
b	Giovani da 6 a 24 mesi	<b>0,6 UBA</b>
c	Giovani fino a 6 mesi	<b>0,4 UBA</b>
d	Vitelli nati al pascolo	<b>0 UBA</b>
<b>EQUIDI</b>		
a	Equini con più di 6 mesi	<b>1 UBA</b>
b	Equini con meno di 6 mesi	<b>0,5 UBA</b>
c	Asini oltre 12 mesi	<b>0,6 UBA</b>
d	Asini da 6 a 12 mesi	<b>0,3 UBA</b>
e	Equidi nati al pascolo	<b>0 UBA</b>
<b>OVICAPRINI</b>		
a	Pecore	<b>0,15 UBA</b>
b	Capre	<b>0,15 UBA</b>
c	Ovicaprini nati al pascolo	<b>0 UBA</b>
d	Altri ovicaprini	<b>0,15 UBA</b>

- 3) **Concedente**, è il Comune di Fiano Romano che concede lo specifico diritto all'uso del pascolo (fida pascolo)
- 4) **Richiedente**, colui che avanza istanza di concessione del diritto all'uso del pascolo (fida pascolo)
- 5) **Compensori di pascolo**, unità di pascolamento per i quali vengono indicate le superfici e il carico sostenibile

### Art. 3

#### Lotti dei terreni Comunali per uso pascolo

- 1) I terreni uso pascolo siti nel territorio del Comune di Fiano Romano sono circa 24 Ettari e saranno suddivisi in tre lotti, la cui dimensione sarà stabilita in sede di predisposizione di bando tenendo conto delle effettive esigenze degli allevatori, della tipologia e del numero del bestiame a pascolo, nonché sulla base della cartografia predisposta dall'ufficio tecnico Comunale.
- 2) Gli uffici comunali predispongono uno schema generale relativo alla ricognizione delle particelle con indicazione della effettiva destinazione delle superfici, distinguendo almeno tra le forme d'uso a pascolativo e seminativo, con il relativo carico sostenibile unitario espresso in UBA per ettaro
- 3) La documentazione sopra elencata viene aggiornata dal concedente prima di eventuali rilasci e/o rinnovi delle concessioni

### Art. 4

#### Concessioni di pascolo

- 1) L'assegnazione delle aree è disposta annualmente con atto del Responsabile del Servizio interessato, in relazione alle richieste di pascolo presentate.
- 2) L'affidamento ordinario è annuale (**dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare**) e/o stagionale, in base alle esigenze degli allevatori, della tipologia e del numero del bestiame a pascolo. Gli aventi diritto all'uso del pascolo, dovranno fare esplicita richiesta di autorizzazione al Comune. **Le domande dovranno essere inoltrate entro il termine definito dal bando annuale.** In esse dovranno essere indicate:
  - a) dichiarare le proprie generalità e residenza;
  - b) dichiarare il numero dei capi (in UBA) che si intendono introdurre al pascolo sul demanio comunale, distinti per specie, età;
  - c) dichiarare l'avvenuta applicazione del microcip (bovini ed equini) quale sistema di identificazione e in assenza depositare il marchio di riconoscimento;
  - d) la località richiesta e la sua posizione all'interno del comprensorio con allegata planimetria dei luoghi riportati in domanda;
  - e) Il numero dei cani ammessi alla custodia delle greggi il cui impiego è reso obbligatorio per l'accudimento degli ovi-caprini
  - f) dichiarare di versare il 100% della fida corrente per l'anno in corso, su apposito conto corrente indicato dall'Ente prima di ritirare la licenza di fida;
  - g) dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e di obbligarsi all'osservanza puntuale.
- 3) Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione delle domande, tenuto conto del carico massimo che le suddette aree possono supportare, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.

## **Art. 5**

### **Requisiti soggettivi e criteri di priorità per la concessione in fida pascolo**

- 1) I cittadini residenti nel Comune di Fiano Romano e gli imprenditori agricoli esercenti l'allevamento o loro aggregazioni secondo le vigenti normative, hanno diritto a presentare istanza di concessione in fida pascolo dei terreni messi a disposizione dal **Concedente** ogni anno solare secondo le modalità e i tempi previsti nel bando annuale.
- 2) Per il soddisfacimento delle singole istanze si terranno in conto i seguenti parametri posti in ordine di priorità:
  - Sezione già affidata al medesimo allevatore nel periodo precedente
  - Sezione confinante con altri terreni già affidati o in possesso dell'allevatore
  - Distanza della sezione dal proprio centro aziendale
  - A parità di altre condizioni, qualora le domande superino il numero dei lotti a disposizione, si terrà conto della data di acquisizione al protocollo dell'istanza.

## **Art. 6**

### **Canone di fida**

- 1) La giunta comunale determinerà preventivamente all'assegnazione le tariffe di concessione in fida pascolo annuale dei terreni concedibili nella misura espressa in €/UBA da rapportarsi al carico ammissibile relativo alla superficie complessivamente a fida annuale.
- 2) La tassa annua di fida di pascolo dovrà essere versata alla Tesoreria Comunale a mezzo di regolari ordini di incasso.
- 3) Il Comune procede alla formazione di ruolo "Fida pascolo" indicante il nome, cognome del proprietario, gli animali tenuti al pascolo, divisi per ciascuna specie il diritto unitario dovuto per ciascun animale e la somma complessiva da corrispondere.
- 4) L'uso e il godimento di detti beni è subordinato al pagamento dei canoni e dalle tariffe, così come stabilite dalla Giunta Comunale, e le entrate così definite saranno utilizzate dall'Ente a copertura delle spese per la manutenzione, la custodia, informazione e apprestamento di servizi collettivi indispensabili per la fruizione dei beni soggetti ad uso civico;

## **Art. 7**

### **Obblighi**

- 1) Il concessionario è obbligato ad adottare misure per la prevenzione degli incendi e la tutela delle giovani specie arboree presenti nel territorio concesso in fida pascolo.
- 2) Il concessionario è obbligato ad adottare misure per prevenire fenomeni di squilibrio locale nell'utilizzazione dei pascoli, soprattutto legate all'attuazione di tecniche di pascolamento ma anche ad interventi diretti in grado di evitare l'insorgere di fenomeni legati al sovraccarico degli animali, ancorchè la non utilizzazione, tutte situazioni di non equilibrio che possono modificare radicalmente la vegetazione ed il suolo.
- 3) Non è ammesso introdurre al pascolo animali non identificati e tenuti in violazione delle disposizioni di polizia veterinaria e di carattere sanitario.
- 4) Il concessionario è obbligato, salva specifica autorizzazione, al rispetto di tutte le norme regolamentari emanate ai sensi della L.R. n. 39/2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e contemplate nel relativo Regolamento del 18 aprile 2005, n. 7.
- 5) L'esercizio del pascolo sui terreni Comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:
  - a) Titolarità di apposita concessione da parte del Comune.
  - b) Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario.

- c) Eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti Autorità, nel caso che, durante il periodo di fida, dovessero verificarsi malattie infettive o coraggiose per il bestiame.
- d) Manutenzione ordinaria della viabilità e dei manufatti per l'approvvigionamento idrico.
- e) Usare ogni accortezza per le opere esistenti nei pascoli; in caso di danneggiamento i pastori e/o proprietari del bestiame saranno solidamente responsabili dei danni arrecati.
- f) Non potrà essere effettuato alcun intervento senza la preventiva autorizzazione comunale.

## **Art. 8 Divieti**

- 1) Il pascolo è vietato:
  - a) sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non risultino da molto tempo incolte.
  - b) Sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale di autorizzazione al mutamento di destinazione.
  - c) Su tutte le aree percorse da incendio e per un periodo non inferiore ad anni 5, salvo ulteriori differimenti da parte dell'Autorità Forestale.
  - d) Sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quanto il soprassuolo boschivo non sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni.
  - e) Su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimento del Comune.
  - f) Nelle fustaie coetanee in fase di rinnovazione naturale (dal novellato fino al giovane perticaia) e comunque fino a che il novellame non abbia raggiunto l'altezza media di mt. 1,50, qualora si eserciti il pascolo con gli ovini e di mt. 3 nel caso di pascolo con animali bovini ed equini.

E' inoltre vietato:

- g) Cedere a terzi la concessione di fida, salvo espressa richiesta in corso di vigenza della concessione che nel rapporto subentri un familiare entro il terzo grado che detiene o accede alla qualifica di imprenditore agricolo senza che vengano modificati i termini della concessione originaria.
- h) Effettuare l'esercizio del pascolo per la specie caprina se non nei pascoli nudi o cespugliati.
- i) Effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità.
- l) Abbacchiare ghiande, utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti.
- m) Pascolare nelle zone affittate ad altri fidatari o vincolate.
- n) Immettere nelle aree concesse un numero di capi superiore a quello autorizzato.
- o) Asportare dai pascoli le deiezioni degli animali.
- p) Al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e di asportare dai terreni pascolivi fieno, strame e legna.
- q) Di fare uso di fuoco nelle aree in concessione.
- r) La costruzione o l'allestimento di strutture e di opere di qualsiasi tipo sui terreni comunali.
- s) La sosta o il pascolamento di mandrie e greggi a distanza inferiore a m. 200 da insediamenti abitativi.

## **Art. 9** **Sanzioni**

- 1) Salvi i casi di responsabilità penale o civile e ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato, Regione e città Metropolitana di Roma, il Comune, attraverso il Corpo della Polizia Locale, comminerà sanzioni amministrative, comprese tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 250,00 per l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento ed in particolare per :
  - a) Mancata osservanza di inizio e fine monticazione
  - b) Abusiva immissione del bestiame
  - c) Bestiame sorpreso a pascolare sprovvisto di marchio
  - d) Mancata comunicazione nei termini previsti, della data di monticazione del bestiame
  - e) Mancato rispetto delle scadenze previste per il pagamento delle rate.
- 2) Il Comune, inoltre, sposterà denuncia all'autorità giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà gli estremi del reato di cui all'art. 639 del c.p. o di altri reati.
- 3) La violazione – anche cumulativa- reiterata per almeno tre volte nell'anno solare, comporta la decadenza della concessione e l'inibizione al nuovo rilascio per un periodo di tre anni, a decorre all'accertamento dell'ultima violazione.
- 4) La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è stabilita ed aggiornata, con delibera della Giunta Comunale ogni due anni sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi a consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media Nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
- 5) Sono fatte salve le diverse sanzioni amministrative previste dalla norma nazionale e regionale in materia.

## **Art. 10** **Controlli**

- 1) La vigilanza, il controllo e i compiti di polizia amministrativa in ordine all'osservanza delle norme del presente Regolamento è esercitata dal Corpo della Polizia Locale, dal Corpo Forestale dello Stato, nonché dalle altre forze di Polizia.
- 2) Qualora gli organi di controllo avessero necessita di un apposito recinto per effettuare i dovuti controlli, il fidatario entro 5 giorni dovrà realizzarlo a proprie spese, attenendosi ai vincoli che ricadono sul territorio e a seguito di autorizzazione da parte dell'Ente è successivamente rimuoverlo con ripristino dei luoghi.

## **Art. 11** **Disposizioni finali**

- 1) Eventuali e successive modifiche al presente Regolamento sono approvate e pubblicate secondo le norme previste per i Regolamenti comunali.
- 2) Copia del presente Regolamento è trasmessa al comando Polizia Municipale, ed al Comando Stazione Carabinieri di Fiano Romano.

## **Art. 12** **Normativa di riferimento**

- 1) Il godimento dei pascoli resta vincolato, oltre che dalle norme del presente regolamento, anche dalle norme del R.D. n. 3267 del 1923, della legge n. 1766/1927 sull'ordinamento degli usi civici e del relativo regolamento approvato con R.D. 26/02/1928 n. 332 ancora

vigenti, e della L.R. 25/1988 “norme in materia di usi civici” con le successive modifiche ed integrazioni.

- 2) Si intendono altresì richiamate le norme in materia di Polizia Veterinaria –D.P.R. n.320 del 8/02/1954.

**Art. 13**  
**Entrata in vigore**

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all’albo pretorio Comunale e sul Sito Istituzionale dell’Ente. Con l’entrata in vigore dello stesso vengono abrogati tutti i precedenti regolamenti e/o atti inerenti l’utilizzo a pascolo dei terreni Comunali.